



# Comune di Cessaniti

(Provincia di Vibo Valentia)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.38	OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Vibo Valentia per l'utilizzo del dipendente provinciale Sig. Mazzarella Basilio.
------	--

L'anno **Duemiladiciassette** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 12,45 nella sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
Mazzeo Francesco	Sindaco	X	
Valenti Pasquale	Assessore		X
Sorrentino Enrico Giuseppe	Assessore	X	
Natale Laura	Assessore	X	
Costanzo Jessica	Assessore	X	

Partecipa la Segretaria Comunale Dott.ssa **Stefania Bondini**

Presiede la seduta il Sindaco Dr. **Francesco Mazzeo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'art. 14 comma 1 del CCNL personale regioni autonomie locali del 22/1/2004 che testualmente recita *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione"*;

**Visto** l'art.1 comma 557 della Legge n.311/2014 che testualmente recita: *"I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza"*;

**Visto** l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi"*;

**Vista** la deliberazione di G.C. nr.24 del 31/03/2017 di approvazione della programmazione triennale del personale 2017/2019 e piano occupazionale 2017, in cui veniva programmato per l'anno 2017 l'utilizzo di personale dipendente di altra amministrazione mediante servizi in convenzione di cui all'art.14 del CCNL 22/01/2004;

**Dato atto** che la dotazione organica del personale in servizio presso il Comune di Cessaniti risulta **fortemente sottodimensionata, con la presenza solo di nr.4 dipendenti a tempo indeterminato e che** al fine di svolgere servizi indispensabili della Comunità è necessario servirsi dell'utilizzazione di personale di altre PA ai sensi della normativa sopra richiamata;

**che** con determinazione del Segretario generale della Provincia di Vibo Valentia, a seguito di richiesta del Sindaco, è stato autorizzato il distacco a tempo parziale presso il Comune di Cessaniti del dipendente Sig.Basilio Mazzrella cat. B per n. 18 ore settimanali, all'interno dell'orario d'obbligo ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 22/01/2004, fino al 31/12/2017 salvo proroga;

**Considerato** che la giurisprudenza consolidata della Corte dei Conti (*da ultimo la Delibera sezione autonomie n. 23/2016*) stabilisce che l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona un'ipotesi di comando temporaneo, nel senso stretto del termine, né un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficiarie rispetto all'espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Sul punto, Cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR).In particolare nella fattispecie dell'art. 14 del CCNL in vigore dal 22 gennaio 2004 non si è al cospetto di una prestazione lavorativa trasferita ad altro ente, ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale, tanto che il legislatore prescrive espressamente che in sede di convenzione debba essere definito il quomodo di ripartizione del carico finanziario. Tale argomentazione è corroborata da un profilo prettamente finanziario, atteso che, come esposto, nella fattispecie prevista dal citato art. 14 del CCNL, anche a voler ammettere la ricomprensione dell'istituto de quo nel comando, non si è in presenza di un comando "mero" (in cui, come visto, gli enti partecipanti definiscono i risvolti finanziari dell'operazione, che potrebbero in concreto non risultare effettivamente neutri) bensì di un comando "reciproco" in cui resta appurata la neutralità ed irrilevanza finanziaria dell'immissione in organico, non configurante nuova assunzione, per cui la stessa risulta sottratta dai limiti di cui all'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010;

**Atteso che** sono rispettati i limiti di spesa del personale;

**Visto** l'allegato schema di convenzione con la Provincia di Vibo Valentia;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili di servizi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con voti** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportati e allo scopo di favorire una collaborazione tra enti perseguendo i principi dell'economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di utilizzare a tempo parziale il dipendente provinciale Sig. Basilio Mazzarella, Cat. B, in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di Vibo Valentia ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 e dell'art.1, comma 557, della legge N.311/2004, per nr.18 ore settimanali all'interno dell'orario d'obbligo e con decorrenza dal 01/06/2017.
2. di approvare l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di dare atto che il comune di Cessaniti provvederà a rimborsare gli oneri scaturenti dalla suddetta utilizzazione, in rapporto alle ore di lavoro prestate, e gli oneri previdenziali e assicurativi e IIRAP dovuti.
4. di trasmettere la presente delibera al responsabile dell'Area Amministrativa e alla provincia di Vibo Valentia.

# COPIA

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL SINDACO  
F.to Dott. Francesco Mazzeo

II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

---

## PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)  
Data 26/05/2017




II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

---

## ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;  
 è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 26/05/2017




II SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Stefania Bondini

---

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Data 26/05/2017



II SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Stefania Bondini

